



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli  
Avvocati di Pavia

## ALLEGATO

### Criteri di liquidazione dei compensi

#### PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 4, comma 10-*septies*, D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 *“per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è, di volta in volta, nominato”*;
- b. ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, *“quando in una causa un avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto, oltre al primo, del 30% fino ad un massimo di 10”*;
- c. ai sensi dell'art. 27, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, *“all'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori del luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta”*;
- d. ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, *“oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”*;
- e. ai sensi dell'art. 473-*bis*.8, comma 3, c.p.c. il Giudice può conferire al curatore speciale del minore anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale, sia con il decreto di nomina, sia nel corso del giudizio;
- f. ai sensi dell'art. 82, D.P.R. 115/2002, *“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”*;



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli  
Avvocati di Pavia

g. nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002, *“gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico sono ridotti della metà”*;

h. ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 115/2002, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato *“si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”*;

i. in ipotesi di mancata ammissione provvisoria da parte del COA, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto;

tutto ciò premesso si determinano i seguenti criteri di liquidazione dei compensi:

- per lo svolgimento dell'attività processuale, l'Autorità Giudiziaria liquiderà il compenso, tenuto conto dei riferimenti indicati in premessa, quantificandolo nei valori medi dello scaglione di valore indeterminato di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022;
- per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza sostanziale, l'Autorità Giudiziaria riconoscerà a favore del curatore speciale un incremento del 30% rispetto all'importo quantificato per l'attività di rappresentanza processuale effettivamente compiuta;
- per le trasferte, l'Autorità Giudiziaria, alla stregua di quanto previsto dall'art. 27, D.P.R. 115/2002, come modificato dal D.M. 147/2022, liquiderà un'indennità pari ad € 20,00 per ogni ora o frazione di ora, con un limite massimo di 3 ore per ogni singola trasferta, oltre alle spese di viaggio documentate;
- in generale, a proposito della determinazione del compenso, si precisa:
  - che questo verrà maggiorato del 30% per ogni minore oltre al primo, in caso di nomina del curatore speciale per più fratelli e/o sorelle;
  - che la percentuale di aumento per la nomina a curatore di più minori potrà comportare, in caso di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche il superamento del limite di valore di cui all'art. 82, D.P.R. 115/2002 della media dei valori di tariffa;



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli  
Avvocati di Pavia

- laddove sia stata accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il compenso dovrà essere ridotto del 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002 e non potrà essere ulteriormente decurtato;
- l'autorità giudiziaria, anche qualora sia stata accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, potrà valutare all'esito del giudizio se porre il compenso per tutta l'attività svolta dal curatore speciale a carico dei genitori e/o del genitore che, con il proprio comportamento processuale inadeguato e/o inadempiente e/o in conflitto di interessi con il minore, abbia dato luogo alla nomina del curatore speciale.

Pavia, 19 maggio 2025

Il Presidente del Tribunale di Pavia

La Presidente della II Sezione del Tribunale di Pavia

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Il Presidente Aiaf Lombardia

La Presidente di Camera Civile

La Presidente di Camere Minorile

La Presidente CAMMINO

La Presidente Ondif